



Cod. I2 – P2
Cod. LMS-GR / gr

Circolare n. 34

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0001336
Data: 11/03/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – Determinazione n. 4/2015 –
Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria.

Cari Colleghi,

abbiamo il piacere di comunicarVi che l'ANAC, con determinazione n°4 del 25 febbraio 2015, ha varato le nuove *Linee Guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*, al fine di superare una serie di criticità dell'attuale quadro normativo. Il provvedimento dell'Autorità recepisce gran parte dei nostri contributi, forniti all'ANAC in occasione di apposite audizioni e, in particolare, della consultazione on-line dello scorso mese di settembre.

In attesa di un maggiore approfondimento dei suoi contenuti, si evidenziano appresso le principali novità introdotte dalla determinazione n°4/2015, in accoglimento alle nostre proposte:

1. viene prescritto l'**obbligo** per le stazioni appaltanti di calcolare l'importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria applicando il DM 143/2013. In tal modo vengono superati i dubbi delle stazioni appaltanti che continuavano a ritenere tale obbligo una semplice opzione facoltativa, speculando sulla sovrapposizione dell'art. 5 della legge 134/2012 (norma di rango primario) con l'art. 93, comma 2, del Codice dei contratti (norma di rango inferiore);
2. il suddetto obbligo di calcolare il compenso del professionista, applicando il DM 143/2013, viene esteso anche alle procedure di **appalto integrato**, restituendo dignità al professionista nei rapporti con l'esecutore dei lavori;





3. vengono affrontate le criticità relative all'applicazione dell'**art. 263, comma 1, lettere b) e c), del Regolamento**, che subordina la partecipazione alle gare per l'affidamento di S.A.I. all'espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare.
In tal senso, la determinazione n°4 ha scongiurato il rischio della creazione di micro-settori professionali nel già limitato mercato dei lavori pubblici, chiarendo che *"le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare"*. Per fare un esempio, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali potrà costituire requisito idoneo per partecipare a gare per l'affidamento di servizi tecnici per categorie analoghe di pari o inferiore complessità (tribunali, scuole, ecc.);
4. vengono superati i dubbi derivanti dalla sovrapposizione del Codice dei contratti – art. 41, comma 2 – con il Regolamento di attuazione – art. 263, comma 1, lettera a) – in merito ai requisiti del fatturato. In particolare l'ANAC chiarisce che le stazioni appaltanti potranno ricorrere al **requisito del fatturato** solo a seguito di apposita motivazione indicata nel bando e che, in ogni caso, sono da ritenere congrui requisiti che prescrivano un fatturato pari al doppio dell'importo del servizio in gara, in linea con i nuovi orientamenti comunitari (l'attuale norma prevede fatturati di importo da due a quattro volte);
5. per quanto riguarda invece il rispetto della lettera d) dello stesso art. 263, comma 1, del Regolamento, nell'impossibilità di modificare una norma fortemente ristrettiva della libera concorrenza, l'ANAC si limita a rappresentare le difficoltà di gran parte dei professionisti di dimostrare la collaborazione di un numero elevato di addetti, chiarendo che questi possono raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
E' evidente, comunque, che le criticità determinate dall'art. 263 del Regolamento potranno essere superate del tutto solo a seguito di un provvedimento legislativo;
6. viene chiarito che le stazioni appaltanti non possono richiedere alcuna **cauzione**, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza. Sarà dunque sufficiente che il professionista dimostri di essere coperto da una polizza per la responsabilità civile e professionale;



7. viene ribadito che nei concorsi, “siano essi di progettazione o di idee, è necessario adottare criteri di valutazione di carattere essenzialmente qualitativo e specificamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione”. In particolare l’Autorità ricorda che non possono essere previsti nella fase di prequalifica elementi di natura economica.

Per quanto sopra esposto, esprimiamo la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto, nella consapevolezza che adesso bisognerà riversare tutte le nostre energie nella revisione globale del quadro normativo dei lavori pubblici, in recepimento alla nuova direttiva appalti (2014/24/UE).

Ricordiamo che sull’argomento, con il fattivo contributo del tavolo tecnico della Conferenza degli Ordini, è stato redatto un documento che individua i dieci obiettivi, che riteniamo prioritari nella ridefinizione del quadro normativo di settore.

Tale documento, già condiviso con la Rete delle Professioni Tecniche, in occasione dell’audizione dello scorso 15 gennaio è stato presentato al Senato, dove è stato già incardinato il DDL 1678, con il quale il Parlamento delegherà il Governo alla redazione del nuovo Codice dei contratti.

Seguiremo da vicino l’evoluzione del percorso parlamentare del disegno di legge e, soprattutto, la fase di redazione del nuovo Codice dei contratti, tenendovi informati.

Cordiali saluti.

*Il Presidente del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)*

*Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)*

*Allegati: - Determinazione ANAC n°4 del 25 febbraio 2015
- Documento Gruppo di lavoro RPT presentato all’ANAC – Settembre 2014*

